

R.G. 345/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott. ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa dal dott. **Giorgio BRIZZO**, rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al ricorso, dagli avv. Marco BURATTI e Francesca GUADAGNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

ricorrente

CONTRO

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Alberto FUOCHI, elettivamente domiciliato presso il difensore

convenuto

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e da verbale di udienza del 25 settembre 2018.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2018 il dott. Giorgio BRIZZO, premesso di aver svolto per molti anni, e precisamente dal 1 maggio 1994, attività di medico fiscale per conto dell'INPS, conveniva in giudizio l'Istituto sostenendo che il rapporto doveva essere qualificato come un rapporto di lavoro subordinato e formulando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 1/5/1994 fra la il dott. Giorgio Brizzo e l'INPS con inquadramento aiuto medico legale t.p. "CCNL relativo all' Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici" fino al 2006 e successivamente nel "CCNL della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali)" con inquadramento nella prima fascia funzionale "responsabile di attività di supporto e collaborazione" o in quelle meglio viste che risulteranno in corso di causa e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere al dott. Brizzo le differenze retributive dovute dal 1/5/1994 alla data dell'effettiva corresponsione, quantificate fino alla data del 31.12.2017 come da conteggi agli atti o alla maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa previa occorrenda CTU".

L'INPS si costituiva ritualmente in giudizio negando che il rapporto intercorrente tra le parti potesse essere qualificato come un rapporto di lavoro subordinato e chiedendo pertanto la reiezione delle domande.

L'INPS eccepiva peraltro preliminarmente l'inammissibilità delle domande in quanto volte alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, nonché, in subordine, l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive precedenti al quinquennio anteriore a quello della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e la compensazione di quanto percepito dal ricorrente a titolo di compenso per lo svolgimento delle visite fiscali.

All'udienza del 25 settembre 2018 il difensore del ricorrente precisava che le conclusioni del giudizio attenevano non alla richiesta di costituzione di un rapporto subordinato, quanto invece alla declaratoria di intervenuta esistenza di un rapporto subordinato per il periodo dal 1 maggio 1994 sino alla data di pronunzia della sentenza.

La causa veniva quindi discussa e decisa, non richiedendo alcuna istruttoria.

Le domande sono infondate e devono essere respinte.

L'art. 5, comma 12 D.L. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983 ha imposto all'INPS di istituire presso le proprie sedi, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, *"liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti"*.

La previsione legislativa è stata attuata dapprima dal D.M. 15 luglio 1986 e poi dal D.M. 18 aprile 1996, che ha riorganizzato il servizio.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 D.M. 18 aprile 1996, *"l'Istituto nazionale della previdenza sociale esplica un'azione di indirizzo mediante l'emanazione di apposite direttive di coordinamento nei confronti dei medici iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 1 del decreto*



ministeriale 15 luglio 1986, per i quali sono confermate la natura di attività libero professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con l'Istituto e la piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.

Ai sensi del successivo art. 5, *"i singoli incarichi saranno giornalmente assegnati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale scorrendo le liste esistenti e assicurando per quanto possibile, nel caso di rilevata indisponibilità ovvero di non reperibilità dei singoli medici iscritti nelle liste, la copertura del servizio attraverso lo scorrimento delle graduatorie*

Il medico sarà tenuto ad assicurare la propria reperibilità secondo le modalità concordate con il direttore della competente struttura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".

La normativa è ben chiara nel delineare il rapporto del medico fiscale non come un rapporto di pubblico impiego (in assenza peraltro di qualsiasi concorso per l'assunzione), bensì come un rapporto professionale (dovendo il medico essere un libero professionista oppure un dipendente di altra pubblica amministrazione), con compenso a prestazione, senza vincolo di subordinazione, né di esclusiva.

L'attività del medico fiscale, così come regolata dalla normativa ora citata, costituisce un'attività autonoma continuativa svolta in regime convenzionale, non caratterizzata dal vincolo di subordinazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 novembre 2011, n. 14026, nonché - con riferimento all'analoga attività del medico fiscale in regime di convenzione con la USL - Cass., Sez. Un., 15 luglio 1991 n. 7835, Cass. Sez. Un., 14 febbraio 1994 n. 1439; Cass., Sez. Un., 7 giugno 1994 n. 5518).

Coerentemente a tale disciplina le scritture di accettazione di incarico, via via sottoscritte dal ricorrente, precisano chiaramente che *"l'iscrizione nelle liste non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con l'Istituto, bensì una collaborazione fiduciaria di natura esclusivamente professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico (art. 1 D.M. 18.4.1996)"* (doc. 3 INPS).

Né il ricorrente allega di aver prestato la propria attività in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa sopra sintetizzata (peraltro neppure citata in ricorso).

Sia la disciplina del rapporto normativamente prevista, sia l'effettivo svolgimento dello stesso (quale descritto in ricorso e desumibile dalla documentazione in atti), sono del tutto coerenti con un rapporto di lavoro autonomo.

In particolare:

- quanto ai pretesi ordini e direttive impartiti al ricorrente dal dott. Zauli, responsabile dell'Ufficio Medico Legale dell'INPS (doc. 2 - 3 - 4 ricorrente), si tratta di indicazioni meramente operative destinate ad una migliore organizzazione della funzione pubblica di controllo delle assenze di malattie, alla luce della ragionevole esigenza di razionalizzazione della raccolta, della archiviazione e della consultazione degli esiti delle visite, anche alla luce della progressiva informatizzazione del servizio; l'obbligo di utilizzare determinati moduli (ed in un periodo successivo di avvalersi di un programma informatico prestabilito) attiene alle modalità pratiche per la comunicazione degli esiti delle visite di controllo, ma non intacca l'autonomia del medico nell'organizzazione e nello svolgimento della visita medica e nelle decisioni in



ordine alle verifiche cliniche e anamnestiche da effettuare; si tratta dunque di indicazioni meramente tecniche che non si pongono in contraddizione con l'autonomia delle prestazioni d'opera rese dal medico;

- non consta, né è stato dedotto, che il responsabile del servizio abbia esercitato un controllo sull'adempimento della prestazione professionale strettamente intesa; per contro *"il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nell'emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza, idonea a svilire l'autonomia del lavoratore"* cfr. (Corte Cost. n 76/2015 con riferimento agli infermieri penitenziari);
- quanto poi alle contestazioni mosse al ricorrente, l'art.9 D.M. 15 luglio 1986 stabilisce espressamente che *"il medico che, senza giustificato motivo, rifiuti di eseguire o comunque non esegua una visita di controllo ovvero non la esegua nei termini prefissati, o non adempia agli altri obblighi assunti, è formalmente diffidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e cancellato dall'apposita lista ove persistano i predetti inadempimenti"*; l'art. 10 D.M. 18 aprile 1996 prevede a sua volta la possibilità di adottare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi convenzionali; tale potestà sanzionatoria deriva, peraltro, direttamente ed esclusivamente dal potere / dovere dell'Istituto di controllare il corretto espletamento della funzione pubblica e non, invece, dal regime di subordinazione del medico (non diversamente che per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per i quali l'art. 48 co. 3° n. 8 della legge n. 833/1978 prevede espressamente forme di controllo, ipotesi di infrazione degli obblighi derivanti dalla convenzione e conseguenti sanzioni);
- quanto agli orari previsti per lo svolgimento delle visite, le fasce orarie in cui devono essere effettuate le visite fiscali sono stabilite normativamente ed esulano, quindi, all'evidenza, dalla disponibilità del medico fiscale così come dell'INPS; è peraltro pacifico che il ricorrente comunicasse preventivamente, mese per mese, all'INPS le proprie fasce di disponibilità per l'effettuazione delle visite, disponibilità che conseguentemente non erano in alcun modo imposte dall'Istituto, bensì liberamente indicate dal medico (cfr. doc. 14 e 15 INPS; nonché libero interrogatorio del ricorrente);
- è pure pacifico che il ricorrente, nel caso in cui non fosse disponibile nelle fasce di disponibilità già comunicate, potesse limitarsi a comunicare tale indisponibilità (per dare modo all'Istituto di assegnare le visite ad altro medico), senza dover fornire alcuna spiegazione e senza dover chiedere alcuna autorizzazione (doc. 5 bis ricorrente: ad es. mail del 16 dicembre 2011: *"sabato 17 e domenica 18/12/2011 non sono disponibile"*; mail del 7 luglio 2011: *"eventuali visite di sabato 9/7/2011 potrò effettuarle solo al mattino; domenica 10/7/2011 sarò disponibile; dal 1/8 al 31/8/2011 sarò in ferie"*; mail del 6 luglio 2012: *"stante l'irrisorio numero di visite assegnatemi nei week-end nel periodo 1/10/2011-31/5/2012, non sarò disponibile né di sabato, né di domenica, sino al 30/9/2012 compreso"*);



- quanto poi all'invio di certificazione medico in caso di malattia, si trattava di documentazione semplicemente "gradita", "per favorire la compilazione della programmazione mensile" (doc. 8 ricorrente: mail INPS del 10 febbraio 2016);
- è anche pacifico che, per scelta esclusiva del medico e non certamente dell'INPS, il ricorrente abbia dato la disponibilità inizialmente sia per la fascia oraria del mattino, sia per quella del pomeriggio, poi, dal 1 gennaio 2009, soltanto per la fascia oraria del pomeriggio, infine, dal maggio 2013 soltanto per i giorni da venerdì a domenica, in entrambe le fasce (cap. 12 ricorso);
- non è poi in contestazione che il ricorrente, all'interno della fascia di disponibilità comunicata, potesse organizzare l'ordine delle visite come meglio credeva;
- è infine pacifico che il ricorrente per quasi tutto il periodo per cui è causa (e precisamente dal 1998) abbia svolto anche attività libero professionale di medico del lavoro (cfr. libero interrogatorio del ricorrente).

Alla luce della qualificazione normativa del rapporto come libero professionale e della concreta insussistenza degli indici propri della subordinazione, deve necessariamente concludersi che il rapporto intercorso tra il ricorrente e l'INPS non può essere qualificato in termini di lavoro subordinato.

Di ciò era peraltro consapevole lo stesso ricorrente, che in data 2 agosto 2012 scriveva ad un funzionario dell'INPS: *"lo scrivente non ha alcun vincolo gerarchico con l'INPS, per cui La diffido da usare simili toni nei miei confronti, riservandoli, presumendo che li abbia, ai suoi sottoposti"*.

Resta assorbita ogni questione relativa alla formulazione delle domande, essendo peraltro certamente inammissibili, alla luce del disposto dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001 e della pacifica giurisprudenza, sia la domanda volta alla declaratoria della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, sia la conseguente domanda di condanna al pagamento di differenze retributive (Cass. 8 febbraio 2017 n. 3384; Cass., 18 aprile 2018, n. 9591).

La novità della questione giustifica la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite, spese che per la frazione residua, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.

Compensa per metà tra le parti le spese di lite.

Condanna il ricorrente a rifondere all'INPS la frazione residua delle spese, frazione che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, ed accessori di legge

Riserva il termine di 60 giorni per il deposito dei motivi della decisione.

Genova, 25 settembre 2018

Il Giudice
Maria Ida Scotto

